

MOZIONE 23 ottobre 2019, n. 1954

**In merito ai percorsi di formazione dei responsabili tecnici delle imprese che operano sugli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la qualifica professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, più conosciuta come "Qualifica FER (fonti energie rinnovabili)", è un obbligo introdotto dal cosiddetto "decreto rinnovabili" decreto legislativo 3 marzo 2011, (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30CE);

- nella seduta del 24 gennaio 2013 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva adottato, con documento n. 13/008/CR10b/C9, lo standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da FER, provvedendo poi a modificarlo con documento 12 giugno 2014, n. 14/078/CR08bis/C9;

- in una successiva riunione del 22 dicembre 2016 la medesima Conferenza ha approvato le linee guida per l'adozione di uno standard formativo per tali attività, tenendo conto della diversa tipologia di impianti previsti (stufe, caminetti e generatori di calore alimentati da biomasse, sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici, sistemi geotermici poco profondi e pompe di calore);

Preso atto che il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, all'articolo 3 ha prorogato i termini per l'istituzione dei succitati programmi di formazione e, quindi, dei connessi adempimenti, al 31 dicembre 2016;

Ricordato che:

- la Regione Toscana con deliberazione di Giunta regionale del 1° agosto 2016, n. 781 (Installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione), ha definito contenuti e modalità dei suddetti percorsi regionali di formazione necessari per l'acquisizione della qualificazione professionale di "Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili", secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo

11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);

- con successiva deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2016, n. 1124 (Obblighi formativi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2016, n. 78.1 Installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione., con coloro che invece hanno beneficiato delle successive deroghe all'obbligo di formazione), si è disposto che i corsi per il primo aggiornamento professionale di cui al punto 10 dell'allegato A alla del. g.r. 781/2016 potevano essere svolti entro il 30 giugno 2017;

Preso atto che, al fine di venire incontro all'effettiva situazione del settore, la Regione Toscana con deliberazione 10 luglio 2017, n. 737 ha spostato nuovamente al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale i responsabili tecnici delle imprese che operano sugli impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili devono avviare il loro primo aggiornamento obbligatorio;

Rilevato che si trattava dell'ennesima proroga in meno di un anno rispetto alla data stabilita in un primo momento dalla normativa nazionale e che questo nuovo slittamento, seppur necessario per consentire al settore di adeguarsi in modo effettivo, è stato visto come un elemento negativo da parte di quei professionisti che nel frattempo avevano già effettuato il percorso di aggiornamento professionale nelle tempistiche date dalle disposizioni al momento vigenti;

Considerato che:

- in sostanza, i termini della formazione obbligatoria della cosiddetta FER da una prima previsione al 31 dicembre 2016 sono passati a quella del 30 giugno 2017, per essere poi spostati fino al 31 dicembre 2019, provocando pertanto una sostanziale difformità tra coloro che hanno adempiuto correttamente nei tempi previsti e coloro che si sono attivati soltanto successivamente o devono ancora concludere la formazione prevista;

- la Regione Toscana, con la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2017, n. 737 (DGR n. 781 del 1° agosto 2016, "Installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione" "D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28". Modifica), ha già valorizzato una prima volta gli operatori che hanno effettuato l'aggiornamento professionale nel periodo compreso tra il 1° agosto 2016 e il 30 giugno 2017, e proprio allo scopo di allungare la validità dell'aggiornamento svolto, ne ha stabilito la durata di validità fino al 31 dicembre 2020, quindi per un periodo che supera i tre anni previsti ordinariamente;

Ritenuto che per le motivazioni sopra descritte, e quindi prendendo atto di una situazione attuale di disparità, è opportuno, pertanto, valutare una nuova scadenza del periodo di validità del primo aggiornamento professionale portandolo al 31 dicembre 2022, al fine di mettere sullo stesso piano coloro che hanno rispettato fin da subito quanto disposto dalla del. g.r. 1124/2016;

Riscontrato che le associazioni di categoria regionali hanno inoltre fatto più volte presente la necessità di attivarsi nei confronti del Governo affinché venga riconosciuta la figura professionale in oggetto all'interno dell'albo degli artigiani, richiedendo, nel contempo, di attivarsi anche nei confronti del sistema delle Camere di commercio affinché possano registrare questo tipo di formazione obbligatoria nelle visure e nei certificati camerati delle imprese interessate;

**IMPEGNA  
LA GIUNTA REGIONALE**

al fine di valorizzare i professionisti che hanno effettuato l'aggiornamento professionale nei tempi previsti prima delle proroghe intervenute, a modificare la del. g.r. 737/2017 portando, per tali soggetti, la scadenza del periodo di validità dell'aggiornamento professionale al 31 dicembre 2022;

a continuare l'interlocuzione con il Governo, anche attraverso la Conferenza delle Regioni, per l'attivazione della sezione apposita per tali figure professionali all'interno dell'albo degli artigiani e, contestualmente, attivarsi nei modi utili affinché il sistema delle Camere di commercio della Toscana possa registrare questo tipo di formazione obbligatoria nelle visure e nei certificati camerati delle imprese interessate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Eugenio Giani

MOZIONE 23 ottobre 2019, n. 1960

**In merito al mantenimento delle accise agevolate sul gasolio per l'agricoltura.**

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Premesso che le agevolazioni sulle accise che riguardano il gasolio agricolo risultano essere di primaria

importanza al fine di assicurare lo sviluppo del settore agricolo, il quale, per morfologia del territorio e per dimensioni aziendali opera talvolta in condizioni di difficoltà; l'importanza di tale comparto per l'economia del Paese, sia a livello nazionale che regionale, è fondamentale e l'impegno per il mantenimento di tali aiuti fornisce la garanzia del rispetto di costi competitivi sul mercato;

Considerato che:

- il gasolio agricolo è indispensabile, non solo per garantire un'adeguata irrigazione ai terreni, ma anche per le lavorazioni meccaniche necessarie a contenere l'evaporazione dell'acqua ed a conservare la struttura del terreno e le agevolazioni ad esso concesse consentono di non far lievitare i costi di produzione agli imprenditori agricoli;

- tale regime di accise agevolate è attualmente disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica) e sue successive modifiche ed integrazioni, ma era stato introdotto in Italia almeno ottanta anni prima, con la legge 2 giugno 1939, n. 739;

Rilevato che:

- la Toscana, con oltre 40mila aziende agricole è tra le prime regioni italiane ed è anche tra le più green, motivo per il quale un'eventuale eliminazione delle agevolazioni sulle accise implicherebbe un negativo impatto economico ed ambientale, in particolare nelle aree più svantaggiate e potrebbe finire per compromettere la competitività dei prodotti made in Italy nel settore agroalimentare;

- i mutamenti climatici registratisi negli ultimi anni hanno richiesto agli operatori agricoli numerosi interventi per salvaguardare le colture in atto, interventi divenuti indispensabili per via del perdurare della siccità;

- essendo al momento il gasolio il carburante principale utilizzato in ambito agricolo, un aumento delle accise, nel breve periodo, non porterebbe alcun beneficio ambientale quale, ad esempio, l'utilizzo di energie rinnovabili alternative; quindi, la scelta di ridurre le agevolazioni sul gasolio agricolo dovrebbe essere effettuata sulla base di un programma di ricerca finalizzato a migliorare le prestazioni dei mezzi agricoli anche in termini di riduzione delle emissioni;

**IMPEGNA  
LA GIUNTA REGIONALE**

ad intervenire, con ogni iniziativa possibile, presso il Governo nazionale affinché vengano mantenuti gli sgravi fiscali concessi al mondo agricolo per l'acquisto del gasolio a prezzo agevolato.